



STATUTO

Premessa

Il Comitato dei Genitori è un organo che consente la partecipazione dei genitori nella scuola ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti presenti nella scuola stessa, con l'obiettivo di contribuire a realizzare una funzione di promozione civile, culturale e sociale. I genitori collaborano con la scuola per realizzare insieme un percorso che supporti l'offerta formativa.

ARTICOLO 1

Il Comitato dei Genitori, costituito dai rappresentanti di classe dei genitori degli studenti del Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto, è una struttura democratica e indipendente ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere civile e culturale.

I genitori che vi partecipano agiscono su un piano di parità e rispetto reciproco.

Tutte le cariche sono gratuite e gratuite le prestazioni.

ARTICOLO 2

Il Comitato dei Genitori:

- lavora in collaborazione con gli altri Organi collegiali della scuola
- organizza autonomamente iniziative
- favorisce ogni occasione di confronto costruttivo fra genitori e scuola, accogliendo ed esprimendo esperienze, suggerimenti e proposte che possano tradursi in buone pratiche per la scuola
- formula proposte al Collegio dei Docenti, alla Giunta e al Consiglio di Istituto

ARTICOLO 3

Il Comitato dei Genitori si articola in:

1. Assemblea del Comitato
2. Giunta esecutiva

3. Presidente
4. Vice Presidente
5. Segretario

ARTICOLO 4

Il Comitato dei Genitori elegge una Giunta esecutiva che potrà essere composta da un numero massimo di 5 (cinque) persone.

La Giunta esecutiva avrà al suo interno almeno due rappresentanti per le sezioni del Liceo Classico e due per le sezioni del Liceo Linguistico.

Questa elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

La Giunta esecutiva dura in carica due anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 5

La Giunta esecutiva può nominare Commissioni, aprendo la partecipazione anche a genitori esterni e, comunque, può sempre avvalersi della collaborazione di singoli genitori, anche non rappresentanti di classe.

ARTICOLO 6

Il Comitato dei Genitori si riunisce in assemblea almeno una volta all'anno, subito dopo le elezioni dei rappresentanti di classe.

L'Assemblea è convocata, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, dal Presidente, dalla Giunta esecutiva oppure dal Comitato che si autoconvoca su richiesta del 10% dei membri del Comitato stesso.

La convocazione avverrà tramite il sito web della scuola e/o tramite apposita circolare della scuola.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, purchè siano rispettate le norme di convocazione.

All'Assemblea partecipano i rappresentanti di classe e tutti gli altri genitori della scuola che lo desiderano. Questi ultimi intervengono liberamente ma senza diritto di voto.

Possono partecipare, se invitati, il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, gli studenti ed eventuali esperti esterni.

Ogni seduta dell'Assemblea è verbalizzata e il verbale, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente, sarà pubblicato in bacheca o sul sito della scuola.

ARTICOLO 7

Il Presidente rappresenta il Comitato dei Genitori nei confronti delle famiglie e degli Organi Istituzionali della scuola.

Convoca l'Assemblea del Comitato dei Genitori e la presiede.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Si stabilisce, a garanzia di un maggior pluralismo, che la carica di Presidente del Comitato dei Genitori e di Presidente del Consiglio di Istituto non possano essere ricoperte dalla medesima persona.

ARTICOLO 8

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea del Comitato dei Genitori nella seduta del 7 Novembre 2016 e verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto.